



CONVENZIONE

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

per le attività di tirocinio

del Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità – VIII CICLO

Premessa

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che, all'art. 2, comma 416, disciplina la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto il decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del MIUR 30 settembre 2011 «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

Vista la Nota del MIUR 12 dicembre 2012 n. 124 «Rilevazione dell'offerta formativa relativa ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica»;

Vista la legge 24 giugno 1997 n.196 e il Decreto 25 marzo 1998 n.142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che normano le attività di tirocinio degli studenti;

Visto il Decreto del MIUR n. 93 del 30 novembre 2012 «Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi del tirocinio» (art. 8 Norme transitorie e finali);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, riportante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», e la rispettiva Nota Ministeriale n. 9836 del 15 aprile 2020;

Visto il decreto interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023 e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 694 del 31 maggio 2023, con i quali si autorizza l'avvio, per



UNIVERSITÀ
DI TORINO

l'anno accademico 2022/2023, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado;

considerata

l'intenzione di costruire un forte coordinamento operativo tra l'Università e la Scuola, anche per promuovere contesti formativi in cui si possano sviluppare intrecci fra apprendimenti teorici e progettualità concreta, finalizzati a qualificare il processo di integrazione degli studenti con disabilità in tutte le sue articolazioni;

tutto ciò premesso, tra

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino - codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino, 10124 - Via Sant'Ottavio n° 20 rappresentato dal Direttore Prof. Graziano Lingua, nato a Caraglio (CN) il 17/06/1968, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/09/2023

e

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO I - Via Moncenisio 24 – 10042 Nichelino (TO) – C.F. 94073500012

rappresentata dalla Dirigente Scolastica Modesta Fissore, nata a Torino il 30/07/1967
Carta d'Identità n. CA91016IR rilasciata dal Comune di Nichelino il 07/05/2021

si conviene quanto segue

Art. 1 - Soggetti e finalità

L'Istituto scolastico e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi, al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico, previsto dall'Allegato B all'art. 2 del DM 30/09/2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2 - Attività di tirocinio

L'attività di tirocinio del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità, per il monte ore previsto dalla normativa vigente, comprende:



- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi, compresa l'eventuale didattica a distanza, qualora prevista;
- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;
- conduzione e valutazione delle esperienze, in collaborazione con i docenti della scuola, denominati tutor dei tirocinanti.

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari, ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato nell'Istituto, durante l'attività di tirocinio. A tal fine, il tirocinante sottoscriverà un'apposita dichiarazione all'Istituto ospitante.

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, ovvero dall'Istituto Scolastico. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Art. 3 - Ruolo dell'Istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico si impegna a condividere un progetto di accoglienza al tirocinio, e a inserirlo nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Istituto mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

L'Istituto Scolastico può sottoscrivere Convenzioni particolari nel quadro qui descritto, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino in merito a:

- utilizzo locali, aule, laboratori scolastici come sede per l'aggiornamento e la formazione a distanza per i docenti;
- impiego di risorse finanziarie in merito a progetti settoriali e/o disciplinari di tirocinio;
- altre forme di collaborazione individuate in modo comune, su aspetti particolari della realtà scolastica (rapporti con il territorio, soggetti negli organi collegiali, ecc.).

Art. 4 - Compiti dell'Università

il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare i tutor dei tirocinanti tramite l'attività dei tutor coordinatori;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- curare la formazione continua dei tutor coordinatori e dei tutor dei tirocinanti, per lo



- svolgimento delle rispettive funzioni;
- rilasciare ai docenti tutor e ai referenti delle scuole un'attestazione dell'attività formativa e/o organizzativa. In tale attestato, dovrà essere indicato il nominativo dell'Istituto, l'oggetto e la durata del periodo di collaborazione;
 - il Dipartimento erogherà all'Istituto Scolastico la somma, rispettivamente, di euro 300,00, ai sensi del DM n. 93 del 30 novembre 2012, art. 8 c.3, per il/i Tirocinante/i: (si veda Allegato)
 - Le quote sopra indicate saranno versate sul conto in contabilità speciale in "Tesoreria Unica/Banca d'Italia" con codice bancario: *C/c Banca d'Italia*.

Art. 5 - Monitoraggio e valutazione dell'attività

Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino potrà curare azioni di monitoraggio e di valutazione periodica delle attività di tirocinio presso le scuole, anche avvalendosi della collaborazione degli Istituti scolastici sede di tirocinio.

Art. 6 - Rapporto fra il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e l'Istituto Scolastico

Il rapporto fra il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e l'Istituto Scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

La collaborazione mediante Convenzione e il rapporto costante che si instaura tra l'Università e l'Istituto Scolastico potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione educativa e didattica.

Art. 7 - Compiti dei tutor dei tirocinanti e dei tutor coordinatori

7.1

Per **tutor dei tirocinanti** si intendono i docenti singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti accoglienti.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula.

L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti.

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento del tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e



nella conoscenza della realtà locale.

7.2

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio nell'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È scelto sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni - previa autorizzazione del Dirigente scolastico - e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

L'individuazione delle classi è affidata al Dirigente scolastico dell'Istituto sede di tirocinio, con particolare attenzione a:

- requisiti previsti dalla normativa;
- indicazioni degli organi collegiali;
- possesso di titoli aggiuntivi (accademici, diplomi di laurea, altro);
- partecipazione a programmi sperimentali;
- preparazione ed esperienza consolidata, attraverso corsi di formazione in servizio pertinenti.

7.3

Per **tutor coordinatori** si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti.

I loro compiti sono:

- collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino nelle attività di tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del piano individuale di tirocinio (PIT);
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede di tirocinio;
- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio, in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

I tutor coordinatori devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i tutor tirocinanti (all.B art.2 del DM 30 settembre 2011).



Art. 8 - Copertura assicurativa

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio del tirocinante, l'Istituto Scolastico è tenuto a effettuare le opportune comunicazioni previste per Legge. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Relativamente al periodo di tirocinio, l'Università degli Studi di Torino si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile e agli infortuni, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici, e all'esterno degli stessi, durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione.

Sarà cura del tirocinante, qualora lo si reputi necessario, presentare al Dirigente Scolastico un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, da cui risulti che il tirocinante è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

Analoga copertura assicurativa è prevista anche per il tutor coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 9 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità esclusivamente per la durata del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ad alunni con disabilità VII ciclo - non è soggetta a tacito rinnovo.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 10 - Trattamento dei dati

L'Istituto Scolastico effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art. 11 – Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Torino, lì 22/11/2023

Per la Direzione del Corso
La Responsabile della Sezione Post Laurea
Xenia Belletich

Per l'Istituzione Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO I
La Dirigente Scolastica

Modesta Fissore

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa